

Spett.le **Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico Direzione Mercati**Piazza Cavour 5

20121 Milano

Milano, 14 Settembre 2015

Osservazioni al DCO 378/2015/R/gas "Regime di incentivazione del responsabile del bilanciamento" e al DCO 422/2015/R/gas "Valutazioni in tema di differimento dell'avvio del nuovo regime del bilanciamento - Addendum al documento per la consultazione 378/2015/R/gas"

I Documenti di Consultazione in oggetto si pongono a completamento e prosecuzione della consultazione 187/2015/R/gas avviata in recepimento del Regolamento della Commissione Europea numero 312/2014 del 26 marzo (di seguito NCB). Con il DCO 187/15/R/gas si avanzano in particolare proposte finalizzate a definire un sistema di incentivi nei confronti del Responsabile del Bilanciamento, mentre con il DCO 422/15/R/gas si propone il differimento dell'avvio del nuovo regime di bilanciamento e si valuta la stagione più opportuna per la sua piena operatività.

Come richiesto in occasione della pubblicazione del DCO 422/15/R/gas, e configurandosi questo Documento come *addendum* al previo Documento per la Consultazione 378/2015/R/Gas, risponderemo contestualmente ad entrambe le consultazioni.

DCO 422/2015/R/gas

In premessa, si fa presente che la necessità di avere un quadro regolatorio certo e noto ex ante è stata segnalata a più riprese e non solo in occasione del DCO 187/2015/R/gas. Nel caso specifico, stante l'assenza di tali norme, risulta evidente che il nuovo sistema di bilanciamento coerente con la disciplina del NCB non potrà che partire dopo il 1° ottobre 2015.

Circa il percorso di entrata in vigore, si condivide la necessità che, definito il quadro di norme completo, la piena operatività del nuovo sistema debba seguire un periodo di "apprendimento" di almeno tre mesi.

In ogni caso si condivide la criticità legata alla **definitiva entrata in vigore del nuovo sistema di bilanciamento** e pertanto la necessità di effettuare ulteriori valutazioni sulla stagione più opportuna al fine di evitare criticità di transizione nei periodi di tensione del sistema. Ciononostante riteniamo opportuno che tale data venga stabilita fin da subito e che, contestualmente, venga definito un cronoprogramma **per l'approvazione e l'entrata in vigore**



della disciplina secondo un percorso graduale.

A tal fine, e riprendendo anche quanto descritto a pag. 4 del Documento di Consultazione in relazione agli interventi necessari ai fini della piena operatività, si rileva che:

- Le proposte di modifica del Codice di Stogit (in consultazione) si limitano a recepire le disposizioni derivanti dall'NCB in materia di rinomina intraday e non si avanzano invece proposte in materia di risoluzione delle congestioni delle capacità di stoccaggio. Sul punto Stogit afferma di attendere dapprima un provvedimento dell'Autorità che definisca le norme in materia. Questa mancanza non consente agli utenti di fare una corretta e completa valutazione del quadro regolatorio che va delineandosi;
- Tra le attività necessarie si ritiene opportuno includere anche le misure da adottare in caso di emergenza, in coerenza anche con quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 27 Dicembre 2013, misure che nel previo DCO 187/2015/R/gas venivano rimandate ad un successivo documento di consultazione;
- Oltre a considerare i contratti in essere tra utenti e Snam e tra utenti e clienti finali, sarebbe opportuno considerare anche le implicazioni sui contratti di stoccaggio in essere, sui prodotti validi per l'anno di stoccaggio in corso che si conclude il 31 marzo 2016.

Ciò premesso, proponiamo il seguente cronoprogramma:

- **Dal 1° ottobre 2015**: il RdB mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni di cui all'art. 32 del Regolamento NCB;
- Entro il 31 dicembre 2015 deve essere definita tutta la regolazione in materia (Approvazione Codici di Trasporto e Stoccaggio; Condizioni PSV; Approvazione Regolamento Mercato Gas e la connessa convenzione Snam-GME; Disciplina su risoluzione congestioni stoccaggio; Definizione Testo Integrato Trasporto e Bilanciamento; Disciplina del bilanciamento in condizioni di emergenza; Disciplina su gestione della punta di erogazione extra ex- Del 353/13; Disciplina in materia di incentivi nei confronti del RdB);
- **Dal 1° gennaio 2016**: entra in vigore il periodo di "apprendimento" attraverso ambienti di test messi a disposizione degli utenti da parte di Snam, Stogit e GME;
- Dal 1° aprile 2016: entra in vigore il sistema di bilanciamento con l'adozione di misure di mitigazione del prezzo di sbilanciamento. Come già segnalato in risposta al DCO 187/2015/R/gas, tali misure potrebbero, anche non alternativamente, prevedere:
 - L'applicazione di soglie percentuali sullo sbilancio dell'utente all'intero delle quali il medesimo utente non è tenuto a corrispondere lo small adjustment;
 - L'introduzione di un cap ed un floor ai prezzi dello sbilanciamento, al fine di garantire che questi, almeno in una fase iniziale, non penalizzino eccessivamente gli utenti;
 - o L'applicazione di valori dello *small adjustment* gradualmente crescenti in funzione



del maggior livello di liquidità del mercato ed affidabilità delle informazioni fornite agli utenti (con verifica ed eventuale aggiornamento periodico).

- **Dal 1 ottobre 2016:** entra in vigore la piena operatività del sistema di bilanciamento.

Si segnala quindi la necessità che vengano adottate misure finalizzate a:

- Ridurre lo "stress finanziario" legato alle garanzie che l'utente è tenuto presentare al GME. A tal riguardo si prospettano diverse soluzioni, tra le quali, a titolo di esempio non esaustivo, l'anticipo dei pagamenti, la previsione di settlement settimanali e la compensazione delle garanzie versate in ambito gas ed elettrico;
- Garantire la liquidità del mercato del gas: per il buon funzionamento del mercato gli operatori devono poter confidare nella sussistenza della materia prima all'interno dello stesso e, dunque, nella sua liquidità (d'altronde il concetto di "liquidità" è il presupposto stesso di ogni mercato borsistico). Auspicando che nella fase iniziale il mercato non si traduca in un oligopolio, si suggerisce il coinvolgimento di SNAM, GME ovvero dell'Autorità stessa per la definizione di meccanismi a garanzia della liquidità.

DCO 378/2015/R/gas

Osservazioni di carattere generale

Il nuovo modello di bilanciamento è strutturato in modo tale che sia l'utente responsabile a bilanciare la propria posizione sul mercato. A tale scopo, deve essere messo nelle condizioni ottimali affinché ciò possa accadere, attraverso la tempestiva messa a disposizione di tutte le informazioni sui prelievi e immissioni nel sistema, sulla stima e l'andamento dei prelievi di competenza del medesimo utente nonché attraverso azioni di bilanciamento efficienti del RdB tramite lo scambio di prodotti standardizzati di breve termine.

A tal fine l'art. 11 del Regolamento NCB definisce i criteri per l'adozione di un sistema di incentivi con l'obiettivo di stimolare comportamenti efficienti da parte del Responsabile del Bilanciamento (RdB), garantendo, da una parte, la remunerazione degli extra costi sostenuti da Snam per l'investimento oltre che un abbondante extra profitto, dall'altra, benefici in termini di efficienza di sistema a diretto beneficio degli utenti.

In generale si ritiene che il sistema di incentivazione proposto nel presente documento non sia sufficientemente in grado di raggiungere tale obiettivo.

Riteniamo infatti che un adeguato e completo sistema di incentivi basato su premi e penalità debba prevedere:



- 1) Un incentivo in relazione alle informazioni sui prelievi dell'utente. Risulta fondamentale per garantire al singolo utente di ricevere le informazioni sulla stima e l'andamento dei prelievi di propria competenza necessarie per bilanciare la propria posizione. Si rileva a tal proposito la necessità che non solo il trasportatore, ma anche i distributori, raggiungano adeguati livelli di performance, in termini sia di tempestività che di qualità delle informazioni messe a disposizione ai fini del bilanciamento;
- 2) Un incentivo sulle informazioni in merito ai prelievi di sistema (*Incentivo I1* proposto in consultazione) in relazione a tutte le tipologie di prelievo, a garanzia dell'attendibilità dell'informazione relativa all'andamento della rete nel suo complesso;
- 3) Un incentivo sulla tempestività delle informazioni, basato solo sull'applicazione di penalità in caso di scarsa tempestività, in quanto un'informazione attendibile, ma fornita in ritardo, risulta di fatto un'informazione inutile;
- 4) Un incentivo sull'intervento del RdB sul mercato (Incentivo I2 proposto in consultazione);
- 5) Un incentivo sulla corretta previsione relativa all'utilizzo dei prodotti fisici nella disponibilità del RdB. Deve essere fatta in ogni caso chiarezza sull'ordine di priorità circa le azioni che il RdB deve porre in essere per bilanciare la rete, coerentemente con quanto stabilito nel NCB.

In relazione al costo ammissibile che il sistema dovrebbe sostenere per raggiungere il massimo risultato in termini di efficienza, si condividono le riflessioni contenute nel Documento. Il costo dell'incentivo a carico del sistema, e dunque il valore massimo ammissibile del premio, potrebbe corrispondere, come proposto in consultazione, al costo evitato che si sarebbe generato in assenza di interventi.

Tuttavia ad oggi non ci sono elementi sufficienti per effettuare una tale valutazione.

Infine, con riferimento agli extra costi sostenuti da Snam connessi con un'efficiente attività di previsione dei consumi, non si condivide la posizione secondo la quale tali extra costi "siano considerati nell'ambito dei costi riconosciuti, secondo i vigenti meccanismi tariffari e che tale trattamento sia affiancato da un sistema di premi e penali". Come già anticipato si ritiene infatti che il premio che caratterizza l'incentivo debba essere quantificato in modo tale remunerare adeguatamente tanto i costi quanto un extra margine.

L'incentivo in relazione alle informazioni sui prelievi dell'utente

Come anticipato, riteniamo che questo incentivo sia fondamentale per garantire agli utenti di disporre di informazioni attendibili per bilanciare la propria posizione sul mercato.

In particolare è necessario che il RdB fornisca con un certo livello di affidabilità le informazioni sui prelievi di competenza dell'utente, di cui agli articoli 34 e 36 dell'NCB, richiamati anche a pagina 6 del Documento di Consultazione stesso.

L'incentivo, coerentemente con quanto già proposto nel Documento di Consultazione in relazione



all'incentivo I1, deve essere costruito in modo da ridurre l'errore di previsione, e pertanto in relazione alle differenze tra i dati di consumo effettivi, calcolati a consuntivo, ed i dati previsionali comunicati nel corso del giorno gas G.

Nella proposta di modifica del codice, Snam prevede di comunicare all'utente:

- alle 13:00 del giorno G-1 la previsione dei prelievi dei punti non misurati giornalmente (NDM) per fine giorno G;
- alle 14:00 del giorno gas G, le previsioni dei prelievi dei punti NDM fino al termine del giorno Gas G e la misura dei punti misurati giornalmente (DM) dalle ore 6:00 alle ore 12:00 del giorno gas G;
- alle ore 18:00: un aggiornamento del prelievi dei punti NDM fino al termine del giorno gas
 G, e l'aggiornamento dei prelievi dei punti DM dalle ore 6:00 alle ore 16:00 del giorno gas
 G.

Si calcoleranno, quindi, due livelli di performance per ogni tipologia di punto, come media percentuale dell'errore. Analiticamente:

$$P(\%)_{NDM} = \frac{\sum_{h=1}^{n} \left| NDM_{stima,h} - NDM_{eff} \right|}{NDM_{eff}} \cdot \frac{100}{n}$$

$$P(\%)_{DM} = \frac{\sum_{k=1}^{n} \left| DM_{stima,k} - DM_{eff} \right|}{DM_{.cc}} \cdot \frac{100}{n}$$

Dove:

- *NDM*_{stima,h} rappresenta il valore della stima dei prelievi dei punti non misurati giornalieri resa nota nell'ambito dell'h-esima comunicazione (tre comunicazioni complessive);
- h=1,...3 rappresenta il numero di comunicazioni dei prelievi dei punti NDM;
- NDM_{eff} e DM_{eff} rappresentano il valore effettivo dei prelievi nel giorno G rispettivamente dei punti non misurati giornalieri e dei punti misurati giornalieri;
- DM_{stima,k} rappresenta il valore dei prelievi dei punti misurati giornalieri resa nota nell'ambito della k-esima comunicazione;
- k=1,2 rappresenta il numero di comunicazioni dei prelievi dei punti DM.

Non essendo nella disponibilità di dati storici, non siamo in grado di fare una proposta sul valore partenza della performance. L'Autorità potrebbe tuttavia ben chiedere a Snam di fornire tali dati storici dall'inverno 2011-12 per singolo UdB, trattandosi di dati appunto già nella disponibilità del Responsabile del Bilanciamento. Dall'elaborazione di queste informazioni l'Autorità potrebbe determinare per utente, con dettaglio per stagione e per anno termico, la performance del RdB al fine di determinare il valore medio dell'errore da utilizzare come dato di partenza (sempre se ritenuto accettabile).



L'incentivo, dovrebbe quindi determinarsi come:

- Premio (da quantificare), in caso di performance migliorativa rispetto il valore di partenza;
- Penalità (da quantificare), in caso di performance peggiorativa rispetto al valore base.

In ogni caso il premio dovrebbe essere corrisposto solo se la performance sui dati di prelievo del giorno G è migliore di quella relativa ai prelievi del giorno G-1 poiché più si va verso il termine del giorno gas e più le informazioni dovrebbero risultare attendibili.

Incentivo in relazione ai alle stime dei prelievi di sistema (I1)

L'incentivo I1 proposto in consultazione si ritiene debba essere opportunamente modificato al fine di raggiungere l'obiettivo di aumentare l'attendibilità delle informazioni fornite agli utenti.

In particolare si ritiene che:

- 1) Le informazioni relative ai prelievi debbano essere fornite agli utenti in maniera disaggregata per settore (Termoelettrici, altri diretti e Citygate);
- 2) L'incentivo debba essere valutato sulla base di tre livelli di performance determinati per ogni tipologia di prelievo in relazione alle comunicazioni del giorno G-1 ed in relazione alle comunicazioni del giorno G.

Pertanto, si dovrebbero calcolare:

- Tre livelli di performance $(P(\%)_{termo}; P(\%)_{diretti}; P(\%)_{Citygate})$ con riferimento alle informazioni fornite nel giorno G-1 per il giorno gas G;
- Tre livelli di performance $(P(\%)_{termo}; P(\%)_{diretti}; P(\%)_{Citygate})$ con riferimento alle informazioni fornite alle ore 14:00 alle ore 18:00.

Infine, sarebbe ulteriormente utile introdurre dei pesi che penalizzino maggiormente le previsioni sbagliate nei giorni di maggiore criticità del sistema. Infatti, ragionevolmente, gli effetti sul sistema derivanti da una cattiva previsione possono considerarsi più importanti nei momenti di maggiore criticità (es. giornalmente invernali con punte di freddo prolungate).

Utilizzo dei prodotti fisici nella disponibilità del RdB per bilanciare la rete

Tra pagina 16 e 17 del Documento di Consultazione si ipotizza l'opportunità per il RdB di bilanciare la rete con le risorse fisiche nella propria disponibilità il luogo di quelle di mercato.

Tale possibilità era già stata descritta nel DCO 187/2015/R/gas; in quell'occasione tuttavia si descrivevano i *Servizi di Bilanciamento* e l'Autorità proponeva, su richiesta di Snam, di sostituirli con le risorse fisiche nella disponibilità del RdB.



Come noto, il NCB stabilisce un ordine di priorità che il RdB deve rispettare per bilanciare la rete. In primo luogo deve accedere sul mercato, attraverso l'offerta di prodotti *title* e, in seconda istanza, attraverso prodotti *locational* o *termporal locational*. Infine, ai sensi dell'art. 8.1 del Regolamento "il Gestore del sistema di trasporto è autorizzato a ottenere servizi di bilanciamento per le situazioni in cui prodotti standardizzati di breve periodo non saranno o non sono in grado di fornire l'effetto necessario a mantenere la rete di trasporto nei suoi limiti operativi o in assenza di liquidità degli scambi di prodotti standardizzati di breve termine".

Da quanto descritto nel presente Documento di Consultazione sembrerebbe invece che si ammetta che il RdB possa bilanciare la rete utilizzando risorse fisiche ed anche non intervenendo preventivamente sul mercato, rilevando però, nel contempo, come un tale comportamento sarebbe distorsivo del mercato. Al fine di evitare l'eccessivo utilizzo di tali risorse fisiche, si valuta pertanto l'adozione di un incentivo.

Tale incentivo si ritiene sia strettamente legato a quello proposto in consultazione relativo al comportamento efficiente di Snam sul mercato (I2).

A tal fine si ritiene che, nell'ipotesi in cui Snam ritenga opportuno l'utilizzo di tali risorse in modo prioritario, e in ogni caso solo nell'ipotesi in cui lo sbilanciamento atteso del sistema risulti di lieve entità:

- Ne debba dare preventiva comunicazione al sistema nel corso del giorno G-1;
- Contestualmente debba fornire agli utenti le informazioni sul livello di Line-pack e nomine di sullo stoccaggio nella propria disponibilità almeno ad inizio e fine giorno gas G; L'incentivo dovrebbe quindi determinarsi in relazione alla correttezza della previsione di utilizzo di tali risorse fisiche.

Circa l'entrata in vigore di tali previsioni si propone:

- La messa a disposizione delle informazioni sull'utilizzo delle risorse fisiche nella propria disponibilità già da ottobre 2015 (coerentemente con il cronoprogramma proposto);
- A partire da aprile 2016 sarà efficace anche l'incentivo.

Incentivo sul comportamento del RdB sul mercato (I2)

Le proposte avanzate in relazione all'incentivo I2, dal punto di vista teorico sono assolutamente condivisibili.

Resta tuttavia il fatto che ad oggi, non essendo a conoscenza delle modalità e le regole con cui Snam intenderà intervenire sul mercato – differentemente dagli incentivi relativi alle informazioni di cui all'art. 32 NCB per le quali conosciamo la proposta di modifica del Codice Snam n. 33 - non siamo in grado di fare una valutazione di merito.



Risulta inoltre estremamente difficile fare una corretta previsione circa la liquidità del mercato nella fase di avvio del nuovo sistema di bilanciamento. A ciò si aggiunge altresì, l'influenza che può generare il livello di *Small Adjustment*, in quanto rappresenta un elemento che, insieme alle modalità di offerta di Snam sul mercato, andrà ad influire sulla determinazione del prezzo di sbilanciamento giornaliero.

Ciò nonostante, data l'importanza di tale incentivo, si ritiene opportuno che venga definito a valle della definizione delle modalità di intervento di Snam e che entri in vigore a partire da aprile 2016.

Ulteriori considerazioni

In relazione alla validità degli incentivi, non si condivide la proposta di definire sin da subito la durata dell'intervento. Viceversa, si condivide l'opportunità di attivare un gruppo di lavoro per fare una verifica periodica per la revisione del sistema di incentivazione, nell'ambito del quale si potrà fare una valutazione anche sulla necessità di mantenere validi alcuni o tutti gli incentivi (ciò dipenderà essenzialmente dal grado dal livello di attendibilità dei dati comunicati da Snam e dal livello di efficienza misurato come minimizzazione del costo per il sistema in relazione agli interventi posti in essere da Snam sul mercato ai fini del bilanciamento).

Infine, in relazione alla definizione dei limiti (cap e floor) per l'applicazione degli incentivi annui, si ritiene che questi possano limitare l'eventuale miglioramento ulteriore della prestazione da parte di Snam. Si propone pertanto di:

- Non definire un cap e floor per il primo anno;
- A valle di un primo anno di validità del sistema di incentivi, il GdL tecnico valuterà l'ammontare di premi da corrispondere (o penali da ricevere da) a Snam e pertanto l'eventuale mantenimento del sistema di incentivi.

Osservazioni ai singoli spunti di consultazione

S.1 Si condivide la scelta di includere nell'ambito dell'incentivazione anche le previsioni di consumo dei punti direttamente allacciati alla rete di trasporto, a costo di una eventuale maggiore tolleranza nella prestazione target da raggiungere?

Come illustrato nelle considerazioni di carattere generale, si ritiene che l'incentivo debba essere costruito in relazione alle previsioni sui prelievi di tutte le tipologie di consumo: termoelettrici, altri diretti e punti di riconsegna interconnessi con le reti di distribuzione.

Su tali previsioni di consumo dovrebbero determinarsi i livelli di performance, in relazione alle comunicazioni effettuate nel giorno G.1 ed alle comunicazioni effettuate nel giorno G.



S.2 Si concorda sull'opportunità di una soluzione semplificata che consiste nel limitare l'incentivo alla parte di informazioni pubblicate (e non a quelle rese ai singoli utenti)?

No, non si condivide.

Come descritto nelle osservazioni di carattere generale, l'informazione fornita al singolo utente è fondamentale per permettere a quest'ultimo di bilanciare la propria posizione sul mercato. Non deve quindi essere messo in discussione l'incentivo finalizzato ad incentivare il RdB a rendere disponibili comunicazioni quanto più attendibili possibile.

S.3 Si concorda con l'idea di limitare la misura delle performance alla previsione delle 13:00 del giorno G-1 relativa all'intera rete o vi sono dati più importanti che fin da subito dovrebbero essere presi in considerazione per l'incentivo?

Si ritiene che l'incentivo proposto - limitato alla valutazione della performance sulle informazioni rese disponibili alla sola comunicazione delle ore 13:00 – sia poco efficace.

Come proposto nelle considerazioni di carattere generale, l'incentivo I1 dovrebbe essere determinato valutando la performance delle previsioni rese note tanto nel giorno G-1 quanto nel giorno G, queste ultime con riferimento alle comunicazioni sui prelievi rese note alle ore 14:00 ed alle ore 18:00.

S.4 Si ritiene che l'efficienza delle previsioni di SNAM dovrebbe essere soggetta a meccanismi di incentivazione diversi da quelli qui descritti? Si richiede un commento circa i parametri delle funzioni di incentivazione qui proposti.

Si rimanda alle osservazioni di carattere generale.

S.5 Si ritiene necessario individuare un incentivo specifico per la previsione a due giorni attualmente pubblicata?

In questa fase non si reputa necessaria l'introduzione di un tale incentivo. La valutazione in ogni caso dovrebbe essere rinviata nell'ambito del GdL tecnico di analisi periodica del meccanismo di incentivazione.

S.6 Si concorda con l'opportunità di posticipare la definizione di questo incentivo a valle di una fase di monitoraggio dei tempi effettivi di pubblicazione dei dati?

No, non si condivide. Come già anticipato, un'informazione perfettamente attendibile resa nota in ritardo si configura come un'informazione inutile.



- S.8 Si richiede un commento circa la funzione di incentivo qui proposta e una valutazione sui relativi parametri.
- S.9 Si condivide l'opportunità di rimandare ad una fase successiva l'imposizione di vincoli sulle variazioni di line-pack tra inizio e fine giorno-gas
- S.10 Si concorda con i valori qui prospettati per cap e floor? O in alternativa quali valori ritenete adeguati?

Si rimanda alle osservazioni di carattere generale.

- S.11 Si ritiene che possa esistere un criterio anche approssimato quantificazione ragionevolmente l'importo massimo dei premi e penalità?
- S.12 Anche con riferimento alle considerazioni riportate a pagina 9, quali sono i criteri di determinazione dei costi incrementali associati al miglioramento delle performance?

Non disponiamo di elementi sufficienti a fare una valutazione dell'importo massimo di premi e penalità e dei costi incrementali associati al miglioramento delle performance.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi